



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostrada*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

Unità Organizzativa Territoriale – UOT di Napoli

Servizio Linee Metropolitane
PG/2024/332477
del 11/04/2024

Comune di Napoli
Direzione Centrale V - Infrastrutture
Servizio Realizzazioni e manutenzione
Via Cervantes, 55/5
80133 NAPOLI
metropolitana@pec.comune.napoli.it

e, p. c: A.N.M. S.p.A.
Direzione Esercizio linee Metropolitane
Via G.A. Campano, 87
80145 Chiaiano - NAPOLI
anmspa@pec.anm.it
metropolitane@pec.anm.it

Oggetto: **ANM S.p.A.** – NS 268 ÷ NS283 - Scale mobili in servizio pubblico nella stazione “Garibaldi” della Linea “1” della Metropolitana di Napoli.

Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza, per la riapertura al pubblico esercizio, ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 11/7/1980, n°753, a completamento della 1^ Revisione Generale di cui al D.M. 2/01/1985, n° 23.

PREMESSO

In particolare, che:

- con provvedimento dell'USTIF di Napoli, prot. n. 6010, del 30/12/2013, fu rilasciato il N.O.T. ai fini della sicurezza, ex art. 4, c. 3, del D.P.R. 11/07/1980, n. 753, per l'apertura al pubblico esercizio della stazione “Garibaldi” ivi comprese le scale mobili in argomento;
- con successivo D.D. il Comune di Napoli autorizzò l'esercizio pubblico delle scale mobili de quibus;
- la scadenza, per la revisione generale degli impianti, ex art. 3, comma 2, del D.M. 23/85, fu fissata a tutto il 30/12/2023;
- l'USTIF di Napoli, con nota prot. n. 5666, del 17/12/2014, comunicò, tra l'altro, in linea di principio generale, che gli impianti per i quali risultava inutilmente scaduta la Revisione Speciale o Generale, dovevano ritenersi chiusi al pubblico esercizio, ai sensi e per gli effetti del DM 23/1985;

VISTO

in particolare:

- il D.M. 18/9/1975, n. 8995, per quanto ancora applicabile, “Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti di sollevamento in servizio pubblico”;
- il D.P.R. 11/07/1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri Servizi di Trasporto”;
- il D.M. 2/01/1985, n. 23, “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisione periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”, per quanto ancora applicabile;

- la norma UNI EN 627, dell' aprile 1997, inerente le regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
- il D.L.vo 19/11/1997, n. 422, nonché D. L.vo 31/3/1998, n. 112, inerenti il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, ss.mm.ii., e norme complementari e correlate;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 29/09/2003, n° 918, per quanto ancora applicabile, il D.P.C.M. 11/02/2014, n. 72, il D.M. 04/08/2014, n. 346, ed il D.M. 27/7/2017, n. 384, recanti, tra l'altro, l'individuazione delle funzioni e dei compiti degli U.S.T.I.F.;
- la norma UNI EN 12016:2013 – Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
- la norma UNI EN 115-1:2017, "Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione di scale mobili e marciapiedi mobili";
- il D.M. 1/12/2015, n. 203, laddove, nel dettare nuove disposizioni in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per gli impianti a fune in servizio pubblico, non modifica quanto previsto dal D.M. 23/85 per gli impianti a fune assimilati;
- la Disposizione Ministeriale prot. n. 0008723, del 9/12/2019 (di cui alla nota ex USTIF NA, prot. n. 2578, del 20/12/2019), inerente i termini di presentazione della documentazione per l' apertura/riapertura in servizio pubblico degli impianti ascensori, scale mobili ed assimilati;
- il Decreto Direttoriale 11 maggio 2017 n. 86 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone” della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;
- l'articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, che prevede il trasferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) delle funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- l'articolo 12, comma 4-quater del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi “L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili”;
- il decreto direttoriale n. 330 del 10/12/2020 con il quale si è dato avvio alla piena operatività di ANSFISA ed è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli uffici;
- il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali”, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. n. 267 del 09/11/2021), con il quale gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- il decreto interministeriale n.316 del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n.44 del 21 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati il nuovo Statuto, il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;
- il decreto ANSFISA n. 0056276, del 10.12.2022, che disciplina le attività ispettive di competenza ANSFISA sugli impianti a fune;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 con il quale all'Ing. Pietro Marturano è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della

Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale dell'ANSFISA (D.G.S.T.I.F.);

- il decreto direttoriale del 07/12/2023 recante: "Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021";
- le norme complementari e correlate a quelle sommariamente indicate, nonché quant'altro previsto dalle vigenti norme in materia, avuto pure riguardo alle opere civili ed elettromeccaniche.

VISTO

altresì:

- la nota dell'ANM S.p.A. prot. n. 0030217, del 27/12/2023, acquisita il 12/01/2024, al registro Ufficiale di questa UOT SUD prot. n° 0002483, con la quale veniva trasmessa tutta la documentazione relativa alla Revisione Generale degli impianti in oggetto, in specie:
 - ✓ la relazione allegata alla nota di cui sopra con cui il Responsabile dell'Esercizio, ing. Federico Campanile, ha riferito sui controlli e verifiche effettuate ai sensi del punto 5.10 delle norme approvate con D.M. n° 23/1985;
 - ✓ la dichiarazione congiunta di fine lavori, datata 14/12/2023, a firma del D.L. ing. Giuseppe Malerba e dal Responsabile di commessa ing. Gaetano De Martino della TKE elevator Italia SpA, ditta manuttrice degli impianti, nonché dal Responsabile Nucleo Gestione Esecutiva dott. Salvatore Esposito;
 - ✓ la dichiarazione, in data 14/12/2023, dell'ing. Giuseppe Malerba, anch'essa allegata alla nota prot. n. 0030217, del 27/12/2023, di cui sopra, di conformità delle opere civili, giudicate ancora idonee a sopportare le sollecitazioni indotte dall'installazione degli impianti in argomento;
 - ✓ il verbale di verifica dell'impianto di messa a terra prodotto dalla ASL NAPOLI 1 CENTRO, del 24/1/2022, a firma dei Funzionari Asl dott. D. Iommelli e dott. S. Miele;
 - ✓ i rapporti di prova n° 3312 ÷ 3318 – 3341 ÷ 3349/MT-UT/2023, del 28 e 30/11/2023, della Quality Service Srl, relativa ai controlli non distruttivi effettuati dal sig. Damiani Claudio tecnico di II Livello del CICPnD;
 - ✓ le dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola d'arte, ex art. 7 del DM 37/08, del 12/12/2023 a firma dell'ing. Daniele Pavan della TKE elevator Italia SpA;
 - ✓ la relazione di verifica delle resistenze di isolamento dei circuiti di potenza e di manovra degli impianti in argomento datate 12/12/2023, a firma del Responsabile di commessa ing. Gaetano De Martino della TKE elevator Italia SpA,,
- la successiva nota dell'ANM S.p.A. prot. n. 0003298, del 08/02/2024, acquisita il giorno 09 successivo, al registro Ufficiale di questa UOT di Napoli prot. n° 0010405, con la quale il Responsabile dell'Esercizio, ing. Federico Campanile, comunica il programma delle attività di verifica e prove, ex art. 2, comma 4 del Decreto 07/12/2023.

CONSIDERATO

in particolare:

- che ai sensi delle norme sopra richiamate l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile;
- che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- che occorre snellire le procedure relative alla partecipazione di questa Amministrazione alle ispezioni periodiche, per semplificare l'attività operativa delle imprese che erogano servizi pubblici nel settore degli impianti a fune, ed al fine di poter redistribuire il carico di lavoro delle Unità Operative Territoriali (UOT) di Ansfisa;
-

- che l'attività di "ispezione periodica" di ciascun impianto risulta essere una competenza propria del Direttore/Responsabile dell'esercizio, il quale è tenuto ad organizzare le prove e verifiche di competenza in funzione delle diverse problematiche organizzative e situazioni contingenti (ed es. disponibilità dell'impianto, della rete di alimentazione elettrica, delle manutenzioni periodiche e del personale in servizio);
- che occorre procedere ad una diversa organizzazione delle attività per ottimizzare l'impiego del personale tecnico/ispettivo disponibile presso ANSFISA al fine di poter attuare, con maggiore efficacia, i controlli di competenza mediante lo svolgimento di mirate attività di istituto;
- che occorre disciplinare le modalità e la gestione delle attività ispettive e/o di partecipazione dei funzionari dell'ANSFISA in termini di "presenziamento" alle verifiche periodiche dei Direttori/Responsabili di Esercizio degli impianti a fune, con criteri di efficacia dei controlli e di equa turnazione e rotazione della vigilanza sugli impianti a fune di competenza;
- che per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutti i componenti e sottosistemi dell'impianto, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire periodicamente le disposizioni previste dal M.U.M., nonché le indicazioni di cui al punto 6.5.3 dell'allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017 n. 86.

CONSIDERATO

altresì, in particolare:

- che con nota prot. n. 0006245, del 13/03/2024, acquisita in pari data, al registro Ufficiale di questa UOT di Napoli prot. n° 0019916, l'ANM S.p.A. ha trasmesso la dichiarazione di asseverazione, ex art. 2, comma 5 del Decreto 07/12/2023, a firma del Responsabile dell'Esercizio, ing. Federico Campanile;
- che il Responsabile di Esercizio, ing. Federico Campanile, con la dichiarazione di cui sopra ha espresso il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio gli impianti sino alla successiva scadenza temporale di cui al comma 3.1 o 3.2 del ripetuto DM n. 23/1985;
- che, per quanto dichiarato dal Responsabile di Esercizio, ing. Federico Campanile, non sono emersi sostanziali motivi ostativi per la ripresa dell'esercizio pubblico degli impianti de quibus.

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

nonché riportato per relationem, questa UOT, alla stregua dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal Responsabile dell'Esercizio - lasciando ogni responsabilità di merito ai progettisti, ai tecnici, ai fornitori, agli esecutori, all'Esercente, agli altri Enti od Organi preposti ed a quanti altri intervenuti nel procedimento, ciascuno per le proprie competenze - non ravvisando, allo stato - per quanto dato conoscere, constatare e valutare, avuto riguardo all' art. 3, c. 7, ed art. 9, c. 5, del citato D.M. 346/2014, nonché fatto salvo circostanze o fatti non noti, rilevati, rilevabili o rappresentati - motivi ostativi, rilascia

NULLA OSTA TECNICO

ex art. 4, c. 3, del DPR 11/7/1980, n. 753, affinché il Comune di Napoli, previo propria istruttoria, ove non ravvisi motivi contrari, possa emanare il provvedimento di competenza ex art. 4, c. 2, del DPR 753/1980, per la riapertura al pubblico esercizio delle scale mobili in oggetto evidenziate ubicate nella stazione Garibaldi della Linea "1" della Metropolitana di Napoli esercita da ANM S.p.A.

Il presente provvedimento endoprocedimentale resta subordinato all' ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI CUI OTTEMPERARE PRIMA DELLA RIAPERTURA AL PUBBLICO ESERCIZIO

A1) il Responsabile di Esercizio dovrà rielaborare/confermare le disposizioni interne ex art. 102, comma 1, punto 1) del D.P.R. 753/1980, costituenti il Regolamento di Esercizio, in relazione pure alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ai relativi provvedimenti organizzativi atti a ricordarne

l'obbligo di osservanza da parte del personale, avuto anche riguardo del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.L.gs. n. 81, del 9/04/2008 e ss.mm.ii., che dovrà essere depositato, sempre a cura del Direttore di Esercizio, presso gli Enti Tutori;

- A2) il Responsabile di Esercizio dovrà rielaborare/confermare le disposizioni interne ex art. 102, comma 1, punto 2, per quanto di interesse, in particolare il disposto di cui alle lettere b ed e);
- A3) il Responsabile di Esercizio dovrà confermare il quantitativo minimo di personale adibito al servizio nelle mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, della sorveglianza degli impianti e il soccorso, ex art. 7, del citato DPR 753/1980.

Il Responsabile dell'Esercizio, ing. Federico Campanile, nel prosieguo del servizio pubblico degli impianti, dovrà, inoltre, adempiere alle seguenti:

C) PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

- C1) qualora si riscontrino anomalie, ove necessario, dovrà immediatamente emanare ogni opportuna disposizione, nonché adottare ogni provvedimento, ancorché cautelativo, per la salvaguardia del pubblico esercizio, dando immediato avviso agli Enti Tutori sia delle anomalie riscontrate, che dei provvedimenti adottati;
- C3) dovrà verificare che la temperatura interna ai vani del macchinario, durante l'esercizio, sia sempre compresa tra i valori prescritti dal punto 6.3.5. della norma EN 81.1, prendendo gli eventuali provvedimenti del caso;
- C4) dovrà curare che i dispositivi di regolazione e di protezione degli impianti siano sempre sigillati;
- C5) dovrà verificare che le prove giornaliere siano sempre effettuate, prima dell'apertura del servizio, dal personale all'uopo abilitato, sotto la responsabilità dello stesso, essendo quest'ultima figura l'unico ed esclusivo referente di quest'UOT di Napoli in merito alla sicurezza degli impianti;
- C6) curerà la perfetta, continua osservanza delle norme di settore, delle previste verifiche e prove periodiche e della manutenzione delle scale mobili, avuto pure riguardo alle richiamate, specifiche Direttive Ministeriali, reiterandone completa, scrupolosa osservanza, compreso la dovuta relazione periodica trimestrale. In mancanza, senz'altro avviso o formalità da parte di questa UOT, gli impianti devono ritenersi interdetti al pubblico servizio e di tanto il R.E. dovrà darne comunicazione agli Organi Tutori.

Il Responsabile dell'Esercizio, ing. Federico Campanile, ottempererà a tutte le prescrizioni in questa sede impartite, avuto pure particolare riguardo al disposto dell'art. 91 del D.P.R. n. 753/1980 ed alle sanzioni previste dal successivo art. 92 che, senz'altro avviso o formalità, saranno immediatamente irrogate ove si riscontrino inadempienze.

Le suddette prescrizioni di esercizio integrano il Regolamento di Esercizio, qualora non già esplicitamente riportate, senz'altro formalità per questa UOT.

Oltre le incombenze di cui sopra ed altre che cedono in capo al R.E., rinvenienti dalle vigenti norme, si rammenta, in particolare:

- ✓ quanto stabilito dalle Direttive Ministeriali prot. n. 5049, del 15/6/2018 (di cui alla nota ex USTIF NA prot. n. 1360, del 25/6/2018), prot. n. 0001296, del 18/2/2019 (giusta nota dell'ex USTIF NA prot. n. 0372, del 21/2/2019), e, in particolare per gli impianti a fune e assimilati, prot. n. 0003605, del 17/5/2019;
- ✓ la Direttiva dell'ex USTIF NA, prot. n. 2453, del 26/11/2019, inerente agli adempimenti periodici per i trasporti a impianti fissi, a cura dei DE/RE, ed, in mancanza, la chiusura degli impianti al pubblico servizio, senz'altro avviso o formalità da parte di questa Amm.ne;
- ✓ la Disposizione Ministeriale prot. n. 0008723, del 9/12/2019 (di cui alla nota ex USTIF NA, prot. n. 2578, del 20/12/2019), inerente i termini di presentazione, da parte dei DE/RE, della documentazione per l'apertura/riapertura in servizio pubblico degli impianti ascensori, scale mobili ed assimilati;
- ✓ il R.E., ing. Federico Campanile, curerà la perfetta, continua osservanza delle norme di settore, delle previste verifiche e prove periodiche e della manutenzione degli impianti, avuto pure riguardo alle richiamate, specifiche Direttive Ministeriali, reiterandone completa, scrupolosa osservanza, compreso la dovuta relazione periodica trimestrale. In mancanza, senz'altro avviso o formalità da parte di questa Amm.ne, gli impianti dovranno ritenersi interdetti al pubblico servizio e di tanto il R.E. dovrà darne comunicazione agli Organi di vigilanza.

Appare superfluo reiterare, e tanto valga in linea di principio generale, che il mancato, completo rispetto delle norme tecnico-amministrative in materia di impianti a fune assimilati, comporta, ex se, l'impossibilità di esercitare gli impianti in pubblico esercizio.

Si resta in attesa di ricevere il provvedimento di autorizzazione che il Comune di Napoli, previo propria istruttoria, ove non ravvisi motivi contrari, emanerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del richiamato D.P.R. 753/1980, mancando il quale – e tanto valga anche come prescrizione per l'Esercente – gli impianti in argomento non potranno essere riaperti al pubblico esercizio.

Il presente atto endoprocedimentale – viene rilasciato, avuto riguardo all' art. 3, c. 7, ed art. 9, c. 5, del citato D.M. 346/2014, con i limiti e le condizioni di cui sopra - decadrà, senz'altro avviso o formalità, qualora, per qualsivoglia motivo – estraneo a questa Amm.ne – non sia emanato il prescritto provvedimento di competenza del Comune di Napoli, o se questo non dispieghi appieno i propri effetti, ovvero in caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite, ovvero rinvenienti dalle vigenti norme.

Questa UOT di Napoli, nell'ambito delle proprie prerogative, si riserva - in qualunque tempo - anche sulla scorta di eventuali direttive fornite dalle Superiori Sedi, ovvero alla luce di eventuali sopravvenienze e/o di fatti e circostanze allo stato non noti, rilevati, rilevabili o rappresentati - ampia, completa, autonoma ed espressa facoltà di dettare ogni altra utile prescrizione/disposizione connessa col presente provvedimento, nonché di modificarlo ed integrarlo, ovvero di sospenderlo, revocarlo od annullarlo, ancorché parzialmente, anche in autotutela, avuto pure riguardo all' art. 21 quinquies e segg. della L. 7/8/1990, n. 241, t.v., e tanto valga anche per ogni altro sotteso, correlato, precedente atto.

Il presente provvedimento, di natura endoprocedimentale, rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, la cui tutela non rientra nei compiti di questa UOT, non costituisce precedente per addurre, ovvero vantare diritti di qualunque natura e specie, a qualsivoglia titolo espressi da chiunque potrebbe averne interesse.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Giuseppe Bellotti)

IL DIRIGENTE UOT SUD
(ing. Marco Pellerito)



MARCO PELLERITO
09.04.2024 15:02:56
GMT+01:00

IL DIRIGENTE GENERALE
(ing. Pietro Marturano)